

REGOLAMENTO

POSTEGGI SINGOLI

ART.1

DENOMINAZIONE E FINALITA'

Il Comune di Villar Pellice re-istituisce i posteggi singoli ad utilizzo annuale, ai sensi del D.lgs n.114/98, L.R 28/99 e D.G.R 2 aprile 2001 n.32-2642 con l'intento di far conoscere le produzioni locali.

ART.2

ISTITUZIONE E TIPOLOGIA

Forma alternativa di commercio che si svolge su area pubblica destinata all'esercizio della vendita di prodotti agricoli ai sensi della lettera a) del punto 1 dell'art.4 della delibera di consiglio regionale 01.03.2000 n.626-3799 e s.m.i;

ART.3

LOCALIZZAZIONE PERIODO ED ORARIO DI ATTIVITA'

Lo spazio adibito a posteggi singoli viene individuato in Via Cave del Fin, Via Fourca e Parco Flissia.

La data di utilizzo del posteggio singolo viene individuata nel martedì, giovedì, venerdì, sabato, domenica e giorni festivi a carattere annuale con i seguenti orari:

orario mattutino:

Accesso operatori/montaggio e sgombero area:

8,00- 14,00

Inizio vendita/fine vendita

8,30- 13,30

Orario pomeriggio (martedì-giovedì-venerdì-sabato e giorni festivi)

Accesso operatori/montaggio e sgombero area:

17,00/18,00 -20,30

Inizio vendita/fine vendita

18,00- 20,00

Orario pomeriggio domenica:

Accesso operatori/montaggio e sgombero area:

14,30/15,00- 20,30

Inizio vendita/fine vendita

15,00-20,00

ART.4

SOSPENSIONE E TRASFERIMENTO TEMPORANEO

I posteggi singoli possono essere temporaneamente sospesi o trasferiti per motivi di carattere igienico sanitario, viabilità di sicurezza e di pubblico interesse.

Il Comune emette apposita ordinanza contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento.

ART. 5

POSTI DISPONIBILI, DIMENSIONI DEI POSTEGGI

i posti disponibili sulle aree individuate dall'art.3 sono in numero di 1 (uno) come da planimetria particolareggiata che si allega al presente regolamento e dalla quale si evidenziano:

- la superficie e l'esatta collocazione.

Art.6

RUOLINO DEI POSTEGGI

Presso l'ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse l'originale della planimetria dei posteggi con l'indicazione di posteggi data in concessione e dei posteggi non ancora assegnati per giorni di posteggio.

Art. 7

MODALITA' E DIVIETI DA OSSERVARSI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA

Gli operatori hanno l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato.

Al termine delle operazioni di vendita, gli operatori devono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere e depositarli negli appositi contenitori.

L'operatore è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art.14 del D.lgs n.114/98.

E' fatto divieto di usare qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

Il posteggio non deve restare incustodito.

Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

ART. 8

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Ai fini dell'assegnazione dei posteggi, effettuata in presenza di apposita istanza mezzo raccomandata o presentata con posta certificata, ci si dovrà attenere ai criteri previsti dalla DGR N.32-2642 del 02.04.2001 Titolo III Capo II Punto 6 e s.m.i.

L'assegnazione è formalizzata mediante il rilascio all'avente diritto della concessione di posteggio.

Lo stesso posteggio può essere dato in concessione per ogni giorno previsto dall'art.3 a diversi operatori.

ART. 9

OCCUPAZIONE ED UTILIZZO DEL POSTEGGIO

Gli assegnatari di posteggio possono occupare con le loro attrezzature esclusivamente il posteggio loro assegnato come indicato dall'art.3.

Gli agricoltori titolari di posteggio sono soggetti al rispetto delle norme previste dal D.lgs 114/98 per quanto concerne la disciplina dei posteggi

ART. 10

ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI

I posteggi non oggetto di concessione o temporaneamente non occupati sono assegnati ogni giorno di utilizzo sulla base dei criteri indicati dalla D.G.R N.32-2642 Capo II lett. E. nonché a parità di tutte le altre condizioni del minor numero di presenze sul posteggio singolo.

ART.11

REGISTRO DELLE ASSENZE DEGLI OPERATORI

La registrazione delle assenze è affidata all'Ufficio di P.L che ne cura la registrazione ai fini della decadenza dalla concessione di osteggio per il mancato rispetto delle norme sull'utilizzo dello stesso di cui all'art. 29 c.4 lett b) del D.lgs 114/98.

La decadenza del posteggio opera a partire dalla diciottesima assenza.

ART.12

REGISTRO DELLE PRESENZE DEGLI OPERATORI

La registrazione delle presenze è affidata all'ufficio. di P.L, il quale dispone la registrazione delle presenze per la compilazione della graduatoria di spunta ai fini delle assegnazioni giornaliere dei posteggi occasionalmente liberi o comunque, non assegnati.

La validità temporale delle graduatorie decorre a far data dalle registrazioni documentabili e non è soggetta a scadenza.

Art. 13

COSAP

L'intera area individuata è soggetto al pagamento del Canone.

Art. 14

REVOCA CONCESSIONE

La concessione relativa al posteggio è revocabile in qualunque momento per motivi di ordine pubblico e di utilità pubblica.

Fatta salva la facoltà del Sindaco di sospendere o revocare in ogni momento, senza oneri per il Comunale, la concessione del posteggio e di assegnarne altro in sostituzione, la concessione stessa è dichiarata inoltre decaduta, per le cause indicate dal Capo VI della D.G.R 2 APRILE 2001 N.32-2642 e s.m.i;

Art. 15

SANZIONI PECUNIARIE E ACCESSORIE

Chiunque viola le disposizioni degli articoli del presente regolamento è punito con le sanzioni previste dall'art.29 della legge n.114/98 e s.m.i;

ART. 16

RICHIAMO DELLE NORME IGIENICO SANITARIE PER LA VENDITA DI PRODOTTO ALIMENTARI

La vendita e la somministrazione di prodotti alimentari sono soggette alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria.

ART. 17

NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al D.lgs 114/98 e agli indirizzi regionali in materia di commercio su aree pubbliche.